

STATUTO

ART. 1

DENOMINAZIONE - SEDE

1. E' costituita, nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo Settore"), del Codice Civile e della normativa in materia, la Fondazione denominata "FONDAZIONE GARDA VALLEY - ENTE DEL TERZO SETTORE" o in forma abbreviata "FONDAZIONE GARDA VALLEY - ETS".

La qualifica di "Ente del Terzo Settore" e l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS" nella denominazione nonché negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono subordinati all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al Titolo VI del D. Lgs. n. 117/2017.

2. La Fondazione ha sede in Comune di Villafranca di Verona (VR), frazione Dossobuono, Via Monte Baldo n. 20.

3. La Fondazione è già in possesso della personalità giuridica riconosciuta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, con l'iscrizione al n. 481 del Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - di Verona.

ART. 2

SCOPI ED ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare scopo della Fondazione è la ricerca scientifica di tipo medico bioinformatico, assistita da Intelligenza Artificiale, sull'invecchiamento di successo, in tutte le sue implicazioni sociali, con particolare attenzione all'impatto degli stili di vita, condizionati dalla corretta gestione di alimentazione, attività fisica e stress.

Parallelamente la Fondazione si prefigge di realizzare moduli avanzati di ricerca applicata al settore del welfare pubblico e privato, con sviluppo di adeguati protocolli derivati dalla ricerca pura.

Si prefigge inoltre di divulgare e condividere gli esiti della ricerca con le comunità universitarie, culturali e sociali, sia a livello locale che internazionale, con un reciproco e proficuo scambio di informazione di alto profilo.

2. Per il perseguimento delle finalità e dello scopo di cui al precedente comma 1, la Fondazione esercita le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 :

a) collaborazione nell'attività di ricerca scientifica di

particolare interesse sociale, affidata ad Università, Enti di ricerca ed altre Fondazioni che la svolgano direttamente

b) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e delle attività di interesse generale.

3. Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:

- realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, e ciò anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto dall'art. 7 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 ("Codice del Terzo Settore;

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;

- assumere la figura di trustee per la gestione di trusts il cui scopo sia compatibile con le finalità stabilite per la Fondazione e, in particolare, con il relativo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, nel campo dell'assistenza sanitaria; la Fondazione potrà, in alternativa alla figura di trustee, assumere la figura di protector o di beneficiario di detti trusts;

- stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;

- partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla co-

stituzione degli organismi anzidetti;

- concedere, se considerato opportuno e utile per il raggiungimento degli scopi della Fondazione, fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie, anche a favore di fondazioni, associazioni, cooperative sociali o altri enti che perseguano i medesimi scopi;

- promuovere Studi e Ricerche sugli argomenti attinenti le attività di cui sopra;

- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

4. La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché siano secondarie e strumentali rispetto alle suddette attività di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 ("Codice del Terzo Settore").

5. La Fondazione opera e le sue finalità si realizzano nell'ambito del territorio nazionale ed internazionale.

#### ART. 3

##### PATRIMONIO

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione conferito dai fondatori in sede di costituzione della Fondazione;
- b) dai contributi di Enti o privati;
- c) da eventuali donazioni;
- d) dai proventi di iniziative permanenti ed occasionali;
- e) da ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate.

2. Il patrimonio della Fondazione potrà essere utilizzato solo per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. Ai fini di cui al comma 2, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi della fondazione.

4. Si applicano le disposizioni degli artt. 7 e 8 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 ("Codice del Terzo Settore").

5. Il patrimonio della Fondazione non potrà scendere al di sotto del valore minimo prescritto per il conseguimento della personalità giuridica dall'art. 22, comma 4, del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 ("Codice del Terzo Settore"). In caso di diminuzione sotto il minimo suddetto di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, ovvero nel caso di sua inerzia l'organo di controllo, dovranno senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio sopra il minimo, ovvero la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'Ente.

#### ART. 4

## ENTRATE e BILANCIO

1. Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- a) redditi derivanti dal patrimonio di cui all'articolo 3;
- b) contributi ed elargizioni di terzi destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- c) il ricavo di eventuali prestazioni verso terzi che verrà interamente utilizzato per il raggiungimento dei fini statutari.

2. Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

3. Entro il 30 giugno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017 ("Codice del Terzo Settore").

4. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al precedente art. 2.4, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

5. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. n. 117/17 ("Codice del Terzo Settore"), il Consiglio di Amministrazione provvede a redigere il bilancio sociale e a porre in essere tutti gli adempimenti necessari, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

6. Eventuali avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per lo svolgimento di attività istituzionali, salvo che il Consiglio di Amministrazione, con il consenso dell'Organo di Controllo, non disponga di destinarli a incremento del patrimonio. Resta fermo quanto sopra disposto al precedente art. 3, comma 3.

## ART. 5

### LIBRI DELLA FONDAZIONE

1. Oltre le scritture prescritte dalle norme di legge ai fini contabili e fiscali, la Fondazione deve tenere:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

2. I libri di cui al comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

## ART. 6

### NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si compone di cinque componenti.

2. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano

nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c..

3. Gli Amministratori durano in carica sino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito all'atto della loro nomina.

4. Spetta al Fondatore signor Veronesi Sandro, o ai suoi eredi o ai soggetti dallo stesso a tal fine appositamente designati, nominare e/o revocare tre componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, mentre a tutti gli altri fondatori, o ai loro eredi o ai soggetti dagli stessi a tal fine appositamente designati, spetterà la nomina degli altri due membri. In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca in ogni tempo, senza necessità di motivazione e senza alcun diritto, per gli amministratori, al risarcimento di eventuali danni.

5. Le delibere di nomina e di revoca degli Amministratori vengono adottate dagli aventi diritto di cui al precedente comma 4, a maggioranza degli aventi diritto.

6. Nel caso, per qualsiasi motivo, non si addivenisse alla nomina del Consiglio di Amministrazione, con le modalità sopra specificate, a detta nomina procederà, su richiesta di chiunque ne abbia interesse, entro sessanta giorni dalla richiesta, il Presidente del Tribunale di Verona, scegliendo tra persone che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l'attività della Fondazione, possano efficacemente contribuire al proseguimento dei fini istituzionali.

7. La carica di Consigliere dà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Ai consiglieri potrà altresì essere attribuito un eventuale compenso per l'attività svolta nel rispetto di quanto disposto dall'art. 8 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 ("Codice del Terzo Settore").

#### ART. 7

##### POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

2. Esso definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare per il conseguimento degli scopi e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa ai programmi definiti.

3. In particolare al Consiglio di Amministrazione spetta:

- (a) nominare il Presidente ed il Vice-Presidente;
- (b) nominare il Segretario, anche tra persone diverse dai Consiglieri;
- (c) assumere dipendenti o collaboratori esterni e stabilirne le retribuzioni o i compensi;
- (d) stabilire l'eventuale compenso per i propri componen-

ti, sentito il parere dell'Organo di Controllo;

- (e) deliberare eventuali modifiche dello Statuto, su proposta del Presidente;
- (f) approvare il bilancio della Fondazione a norma del precedente art. 4;
- (g) approvare eventuali regolamenti interni;
- (h) deliberare in ordine all'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti nonché in ordine agli acquisti e alle alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- (i) deliberare su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti pubblici o privati, nazionali o internazionali.

4. Il Consiglio può delegare uno o più consiglieri per particolari affari anche con poteri di rappresentanza e conferire a terzi procure o incarichi speciali. In particolare la delega per la gestione operativa, amministrativa e finanziaria potrà essere decisa dai consiglieri nominati dal dott. Veronesi Sandro, o dai suoi eredi o dai soggetti dallo stesso a tal fine appositamente designati, che decideranno a maggioranza tra loro. Al contrario, la delega per tutto quanto riguarda la ricerca scientifica, la sua divulgazione e condivisione con terzi potrà essere decisa dai due consiglieri di nomina degli altri fondatori (o dai loro eredi o dai soggetti dagli stessi a tal fine appositamente designati), che designeranno altresì il Direttore Scientifico di cui al successivo art. 13.

#### ART. 8

##### NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da persona a ciò delegata.

Dovrà inoltre essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno due dei suoi componenti.

2. Le convocazioni devono essere fatte con preavviso di almeno otto giorni liberi prima dell'adunanza con lettera raccomandata con A.R. ovvero con posta elettronica certificata. Nei casi d'urgenza tali avvisi possono essere spediti a mezzo telegramma o posta elettronica certificata, almeno un giorno libero prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e l'organo di controllo.

3. Il Consiglio di Amministrazione si raduna sia nella sede legale che altrove, purché nel territorio italiano.

4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o dal membro più anziano di età.

5. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni devono essere prese a maggio-

ranza assoluta dei presenti. Per le deliberazioni riguardanti la modifica dello Statuto occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei membri in carica.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

5. E' possibile l'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni e con le modalità previste nel presente Statuto.

7. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa anche il Segretario; se il segretario non è componente del Consiglio di Amministrazione, ad esso non spetterà il diritto di voto; il Segretario svolge la funzione di verbalizzante.

8. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di cui al precedente art. 5 e debbono essere sottoscritti sia dal Presidente che dal Segretario.

9. I Componenti del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo risultino assenti per tre riunioni consecutive decadono dalla carica, salvo diversa decisione del Consiglio stesso.

#### ART. 9

##### IL PRESIDENTE - IL VICE-PRESIDENTE

##### LEGALE RAPPRESENTANZA

1. Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi componenti il Presidente ed il Vice-Presidente.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.

3. In particolare, sono compiti del Presidente:

a) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;

b) curare, coadiuvato dal Segretario, l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e firmare gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;

c) provvedere ai rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;

d) curare l'osservanza dello Statuto e promuoverne la riforma quando si renda necessario;

e) adottare in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione alla prima nuova riunione, che deve essere convocata non oltre trenta giorni;

f) nominare procuratori determinandone le attribuzioni.

4. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di suo impedimento nell'espletamento di tutte le funzioni allo stesso attribuite.

#### ART. 10

##### NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO

1. La nomina dell'organo di controllo spetta al Fondatore signor Veronesi Sandro, o ai suoi eredi o ai soggetti dallo stesso a tal fine appositamente designati, i quali, in occasione della nomina, dovranno stabilire se insediare un organo monocratico o un organo collegiale; in caso di organo collegiale lo stesso sarà composto da tre membri; in occasione della nomina dovrà essere anche fissato l'eventuale compenso da riconoscere all'organo di controllo nel rispetto di quanto disposto dall'art. 8 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 ("Codice del Terzo Settore"). Nel caso di organo collegiale ne dovrà essere nominato il Presidente.

2. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c.. Nel caso di organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. I membri dell'organo di controllo restano in carica tre anni e sono rinominabili.

#### ART. 11

##### COMPITI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

1. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'organo di controllo può esercitare altresì, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D.Lgs. n. 117/17 ("Codice del Terzo Settore"), la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. n. 117/17 ("Codice del Terzo Settore").

2. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

3. In caso di nomina di un organo di controllo in forma collegiale sarà possibile l'intervento alle riunioni dello stesso mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni e con le modalità previste nel presente Statuto.

#### ART. 12

##### REVISORE LEGALE DEI CONTI

1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 11 e

al verificarsi dei presupposti di legge, la nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti spetta al Fondatore signor Veronesi Sandro (o ai suoi eredi o ai soggetti dallo stesso a tal fine appositamente designati), il quale, in occasione della nomina, dovrà stabilire se affidare l'incarico ad un revisore legale dei conti ovvero ad una società di revisione legale; in occasione della nomina dovrà essere anche fissato l'eventuale compenso da riconoscere al soggetto incaricato della revisione legale dei conti nel rispetto di quanto disposto dall'art. 8 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 ("Codice del Terzo Settore").

2. La nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti è altresì obbligatoria quando la Fondazione istituisce uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti della normativa vigente. Anche in tal caso trova applicazione quanto previsto dal presente articolo per la relativa nomina.

3. Il Revisore legale dei conti o la società di revisione legale eventualmente nominati restano in carica tre anni e sono rinominabili.

#### ART.13

##### ALTRI ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione il Direttore scientifico, la Segreteria Scientifica, il Comitato Tecnico scientifico, il Comitato Etico e il Comitato di supervisione e di coordinamento.

La determinazione del numero e dei nominativi delle persone che andranno a comporre la Segreteria Scientifica, il Comitato Tecnico scientifico, il Comitato Etico saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza dei voti.

\* Il Direttore Scientifico, è responsabile dell'indirizzo e della programmazione generale della ricerca, valuta ed approva i singoli progetti nell'ambito di budget sottoposti dal Consiglio di Amministrazione, assicura un indirizzo generale dell'assistenza medica e del welfare nel quadro delle finalità primarie della ricerca. È referente dell'attività dei Comitati e responsabile dell'attività di formazione.

Per questa opera di indirizzo e di controllo è coadiuvato dalla Segreteria Scientifica, dal Comitato Tecnico Scientifico, dal Comitato Etico e dal Comitato di Supervisione e Coordinamento.

Il Consiglio di Amministrazione con apposito regolamento determina le attribuzioni.

\* La Segreteria Scientifica supporta il Direttore Scientifico ed il Comitato Tecnico Scientifico nelle attività di coordinamento organizzativo e di comunicazione scientifica, sia a livello interno che esterno, nella valoriz-

zazione dell'immagine della Fondazione in ambito nazionale ed internazionale e nella diffusione dei risultati conseguiti nelle attività di ricerca scientifica.

Il Consiglio di Amministrazione con apposito regolamento ne determina la composizione e le attribuzioni.

\* Il Comitato Tecnico Scientifico ha funzione consultiva in ordine all'attività di ricerca scientifica della Fondazione ed alla sua organizzazione.

Il Consiglio di Amministrazione con apposito regolamento ne determina la composizione e le attribuzioni.

\* Il Comitato Etico ha il compito di svolgere funzioni consultive in favore degli altri organi della Fondazione sugli aspetti etici dell'attività di ricerca e della tutela della salute, assistendo particolarmente in tal senso il Comitato Tecnico Scientifico ed il Direttore Scientifico nell'attività di realizzazione dello scopo della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione con apposito regolamento ne determina la composizione e le attribuzioni.

\* Il Comitato di Supervisione e Coordinamento è composto dai Fondatori e svolge una funzione consultiva di carattere generale che contempla tutti i temi direttamente o indirettamente connessi all'attività della Fondazione.

Si riunisce almeno una volta l'anno per analizzare i risultati conseguiti ed indirizzare gli sviluppi futuri.

#### ART. 14

##### DENUNCIA AL TRIBUNALE

1. Se vi è fondato sospetto che i Consiglieri, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare danno alla Fondazione, l'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti possono denunciare i fatti al Tribunale con ricorso notificato anche alla Fondazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 2409 c.c.

#### ART. 15

##### DIPENDENTI

1. La Fondazione per il perseguimento delle proprie finalità potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

2. In caso di assunzione di lavoratori dipendenti, gli stessi avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e comunque nei limiti previsti dall'art. 8, comma 3, lett. b), del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 ("Codice del Terzo Settore").

#### ART. 16

##### ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

1. La Fondazione potrà avvalersi, nello svolgimento delle

proprie attività, di volontari, così come definiti dall'art. 17, comma 2, del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 ("Codice del Terzo Settore"); i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale dovranno essere iscritti in un apposito registro.

2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Si applica al riguardo la disposizione dell'art. 17, comma 4, del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 ("Codice del Terzo Settore").

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito.

#### ART. 17

##### ASSICURAZIONE

1. Nel caso in cui la Fondazione si avvalga di volontari, gli stessi devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

#### ART. 18

##### DURATA

1. La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

#### ART. 19

##### ESTINZIONE-DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Dichiarata l'estinzione della Fondazione, si procederà alla liquidazione del patrimonio secondo le disposizioni di attuazione del Codice Civile (artt. 11 e segg.).

2. Nel caso di estinzione o scioglimento per qualsiasi causa della Fondazione, il patrimonio residuo, in conformità all'art. 9 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 ("Codice del Terzo Settore"), dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 2, del "Codice del Terzo Settore", e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore che perseguano finalità analoghe secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

#### ART. 20

##### MODALITA' DI UTILIZZO DEI MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE

1. Quando, a norma del presente Statuto, è consentito l'intervento a riunioni collegiali (riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'organo di controllo) mediante mezzi di telecomunicazione, si applica la seguente disciplina:

(i) è ammesso il ricorso a mezzi di telecomunicazione di

qualsiasi specie (audio, video, telematici, elettronici, ecc.) purché sia consentito effettuare gli accertamenti e porre in essere tutte quelle attività che devono risultare dal verbale; in particolare deve essere consentito a chi presiede la riunione:

- di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- di constatare le modalità e proclamare i risultati della votazione, identificando i soggetti favorevoli, astenuti e dissenzienti.

Deve, inoltre, essere consentito agli intervenuti:

- di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- di visionare, ricevere o trasmettere documenti, anche con ulteriori e diversi mezzi di telecomunicazione;
- di fare le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno da riassumere, a loro richiesta, nel verbale.

(ii) Non è, pertanto, ammesso l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, che, singolarmente o integrati tra di loro, non consentano il rispetto di tutte le condizioni di cui al precedente punto (i); spetta a chi presiede la riunione verificare la sussistenza delle condizioni suddette ed escludere, se del caso, l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione ogniqualvolta tale utilizzo possa compromettere il regolare svolgimento della seduta collegiale.

(iii) L'utilizzo di mezzi di telecomunicazione può avvenire su iniziativa della fondazione o del singolo avente diritto (consigliere, componente dell'organo di controllo):

- se organizzato dalla fondazione, nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi, a tal fine predisposti dalla fondazione, ove è consentito agli aventi diritto di collegarsi, ovvero le specifiche tecniche ed i codici di accesso per il collegamento degli aventi diritto dal loro domicilio o da altro luogo;
- anche se non espressamente previsto nell'avviso di convocazione, è, comunque consentito al singolo avente diritto di avvalersi, in ogni tempo e per ogni riunione, della facoltà di intervento mediante mezzi di telecomunicazione; l'avente diritto dovrà comunicare alla fondazione, con congruo preavviso, la propria intenzione di avvalersi di un mezzo di telecomunicazione, specificando le caratteristiche del mezzo prescelto; spetterà a chi presiede la riunione verificare l'adeguatezza del mezzo prescelto, in relazione a quanto sopra disposto sub (ii);

(v) In tutti i casi di intervento mediante mezzi di telecomunicazione la riunione si intende svolta nel luogo ove è presente il soggetto incaricato della verbalizzazione.

RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

F.to Sandro Veronesi

" Sergio Macchi notaio